



COMUNE DI CHIONS

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale COPIA N.7

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025

Il giorno 28 APRILE 2025 alle ore 17:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Doro Laura	Sindaco	Presente
Conforto Flavia	Capo Gruppo	Presente
Di Doi Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Armellin Diego	Componente del Consiglio	Presente
Liut Mario	Componente del Consiglio	Presente
Diana Anna	Componente del Consiglio	Presente
Sig. Fabrici Lucio	Componente del Consiglio	Presente
Fontana Francesca	Componente del Consiglio	Presente
Trevisan Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Spadotto Francesca	Capo Gruppo	Presente
Bernava Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Santin Fabio	Capo Gruppo	Presente
Liut Franco	Componente del Consiglio	Presente
Mascherin Chiara	Componente del Consiglio	Presente
Rapini Moreno	Componente del Consiglio	Presente
Grillo Tommaso	Componente del Consiglio	Presente
Fontanel Corrado	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Loris Grando.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'avv. Laura Doro nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dall'Area Finanze - Servizio Tributi:

“Premesso che:

- *l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);*
- *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);*
- *l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
- *la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2”;*
- *le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni” approvate dal MEF in data 10.02.2025 hanno precisato che detta previsione normativa (“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”) non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale;*
- *le deliberazioni ARERA n. 389 del 03/08/2023 e n. 7/2024/R/rif del 23/01/2024 hanno approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*
- *la determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;*
- *l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;*

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto Conto che nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Precisato che detto Ente è stato costituito con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 ed ha assunto la denominazione di "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR);

Richiamata la deliberazione n. 11 del 23.04.2024 e i relativi allegati, con la quale l'Assemblea regionale d'Ambito (AUSIR) ha provveduto a validare ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. i piani economico - finanziari aggiornati per il biennio 2024 -2025 di competenza del Gestore (Ambiente Servizi S.p.A.), fra i quali anche quello relativo al Comune di Chions;

Visto il D.P.R. n. 158/1998 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013:

- il comma 652 il quale dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", il Comune "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";
- il comma 654 con il quale si stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- il comma 668 che riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI" la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- il comma 683 che dispone "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Esaminato dunque il Piano Finanziario 2025 del servizio di gestione dei rifiuti relativi al Comune di Chions, allegato A) alla presente deliberazione, che espone, tenuto conto del limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, un importo complessivo di € 658.656,00 suddiviso in quota variabile per € 405.461,00 e quota fissa per € 253.195,00;

Considerato che ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2025, dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate di cui all'art. 1.4 della determinazione di Arera n. 2/DRIF/2021 (contributo MIUR, entrate conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, etc..) e dunque i costi complessivi da finanziare mediante tariffa, al netto delle suddette componenti, risultano pari ad €. 654.641,26 di cui €. 405.461,00 di quota variabile ed €. 249.180,26 di quota fissa;

Ricordato che:

- le tariffe determinate per fasce d'utenza, vengono suddivise in parte fissa, sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche il coefficiente K_a , è moltiplicato per il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, con lo scopo di effettuare un adattamento di tali superfici al numero di componenti tenendo conto del fatto che maggiore è il numero di occupanti, maggiore è la potenziale quantità di rifiuto prodotto in quella superficie. I coefficienti K_a sono indicati nella tabella 1a allegata al D.P.R. 158/1999; Il coefficiente K_b è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, serve a rendere proporzionale al numero dei suoi componenti la potenziale produttività di rifiuto per nucleo familiare. Agli Enti è consentito determinare i coefficienti K_b all'interno di un range di valori minimi e massimi, indicati nella tabella 1b allegata al D.P.R. 158/1999;
- i coefficienti K_c tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono nell'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche;
- [--_Hlk194491533--]i coefficienti K_d sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di superficie tassabile, e vengono utilizzati per la determinazione della parte variabile della tariffa. Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall'Ente all'interno di un intervallo di valori limite riportati nelle tabelle 3a e 4a allegata al D.P.R. 158/1999, elaborati per aree geografiche tra i Comuni con più di 5.000 abitanti, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all'art. 1 comma 652 della legge di Stabilità per il 2014;

Considerato che, sulla base dei costi indicati nel Piano finanziario validato da Ausir, il Gestore Ambiente e Servizi spa con nota acquisita in data 14.04.2025 prot.n. 3936, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), ha provveduto alla formulazione della ripartizione dei costi per la determinazione dei valori da applicare per calcolare:

- la tariffa fissa a copertura dei costi fissi;
- la tariffa variabile con riferimento alla copertura dei costi variabili;
- il costo dello smaltimento del rifiuto umido
- il costo dello smaltimento del bidone del secco non riciclabile;

Richiamato il Regolamento di disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 28.04.2023;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ricordato che ai sensi dell'art. 29 c. 4 del regolamento TARI, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 40%, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;

Ritenuto altresì di stabilire ai sensi dell'art. 32 del regolamento TARI le seguenti scadenze di pagamento della TARI relative all'anno 2025:

- 1^a rata – 31 agosto 2025;
- 2^a rata – 28 febbraio 2026;

Considerato Che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno..";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la nota prot. 131326 del 14.02.2025 della Direzione Centrale Finanze stabilisce che le modifiche apportate al citato comma 7 del citato articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 non trovano applicazione per i Comuni del territorio del Friuli Venezia Giulia i quali dovranno continuare ad applicare l'aliquota per il tributo TEFA nella misura del 4 per cento così come stabilita dal legislatore regionale;

Ricordato altresì che:

Comune di Chions – Deliberazione n.7 del 28/04/2025

- con la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, attuativa del comma 7 dell'art. 2 della Legge n. 60/2022 (c.d. legge "salvare"), a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
 - UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;
- con la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01 aprile 2025, è stato modificato l'Allegato A alla suddetta deliberazione 386/2023/R/RIF prevedendo l'istituzione, a decorrere dall'1 gennaio 2025, della ulteriore componente perequativa unitaria UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, e che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti";

Accertato che in relazione alla presente deliberazione non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, con conseguente obbligo di astensione;

Tutto Ciò premesso e considerato;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Area Finanze - Servizio Tributi;
- di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione palese per alzata di mano ad esito _____;

DELIBERA

1. **Di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di Legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto** del Piano Finanziario 2025 allegato A) alla presente deliberazione, aggiornato e validati da AUSIR con deliberazione n. 11 del 23.04.2024;
3. **Di dare atto** che ai fini della manovra tariffaria 2025, i costi del servizio rifiuti risultanti dal PEF 2025 sono complessivamente di € 658.656,00 suddiviso in quota variabile per € 405.461,00 e quota fissa per € 253.195,00;
4. **Di dare atto** che i suddetti costi al netto delle detrazioni di cui all'art. 1.4 det. Arera 2/DRIF/2021, da coprire con tariffa, sono pari ad €. 654.641,26 di cui €. 405.461,00 di quota variabile ed €. 249.180,26 di quota fissa;
5. **Di approvare** lo schema finale e sintetico trasmesso dal gestore Ambiente e Servizi ed acquisito con prot.n. 3936 del 14.04.2025, allegato "B", dove vengono evidenziati gli importi/mq/persona/svuotamento da attribuire alle utenze suddivise tra domestiche e non domestiche;
6. **Di approvare** per l'anno 2025 le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

7. **Di dare atto** che con le suddette tariffe è assicurata la copertura integrale della quota variabile e fissa del Piano Finanziario 2025 di cui al punto 4;
8. **Di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura del 4% stabilita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, giusta nota prot. n. 131326 del 14.02.2025;
9. **Di dare atto** altresì che a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, come integrata con deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01 aprile 2025, si applicano le seguenti componenti perequative:
- UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
 - UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;
 - UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza per anno, e che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
10. **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
- 1^ rata – 31 agosto 2025;
 - 2^ rata – 28 febbraio 2026;
11. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
12. **Di trasmettere** la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2025 ad AUSIR, al fine di consentirle di adempiere a quanto stabilito dall'art. 8, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, come aggiornata con deliberazione n. 7/2024/R/rif, e al gestore Ambiente Servizi S.p.A..”

L'ass. Liut illustra attraverso le slides, le nuove tariffe TARI.

Gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta;

CON VOTAZIONE palese per alzata di mani:

presenti	n. 17;
assenti	nessuno;
favorevoli	n. 11;
contrari	nessuno;
astenuti	n. 6 (Santin, Liut F., Mascherin, Rapini, Grillo, Fontanel);

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre, considerata l'urgenza, con successiva votazione con il seguente esito:

presenti	n. 17;
----------	--------

assenti nessuno;
favorevoli n. 11;
contrari nessuno;
astenuti n. 6 (Santin, Liut F., Mascherin, Rapini, Grillo, Fontanel);

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21.



COMUNE DI CHIONS REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Area Finanze - Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:	<i>Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025</i>
-----------------------------------	---

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio

F.to dott.ssa Emanuela Piccinato

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Chions, lì 14/04/2025



COMUNE DI CHIONS REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio proponente: Area Finanze - Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:	<i>Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025</i>
-----------------------------------	---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
IL FUNZIONARIO
Responsabile del servizio
F.to dott.ssa Emanuela Piccinato
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Chions, lì 14/04/2025

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Avv. Laura Doro
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to dott. Loris Grando
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line <https://www.comune.chions.pn.it/it/albo-pretorio-5717> a decorrere dal 29/04/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

29/04/2025

L'Impiegato Responsabile
F.to Paola Bomben
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA in data 28/04/2025 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

29/04/2025

L'Impiegato Responsabile
F.to Paola Bomben
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

COMUNE DI CHIONS

TARIFFE TARI 2025

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) **€ 0,821**

Quota fissa al mq in base al numero di componenti il nucleo familiare ($Ka \cdot Quf$)

N componenti	Ka NORD	$Ka \cdot Quf$
1	0,80	€ 0,6568
2	0,94	€ 0,7717
3	1,05	€ 0,8621
4	1,14	€ 0,9359
5	1,23	€ 1,0098
6 o più	1,30	€ 1,0673

QUOTA VARIABILE A PERSONE (Quvar) **€ 66,915**

Quota variabile in base al numero dei componenti il nucleo familiare ($Kb \cdot Quvar$)

N componenti	Kb min-med-max	Kb applicato	$Kb \cdot Quvar$
1	0,60 - 0,80 - 1,00	0,80	53,5320
2	1,40 - 1,60 - 1,80	1,60	107,0640
3	1,80 - 2,00 - 2,30	2,00	133,8300
4	2,20 - 2,60 - 3,00	2,60	173,9790
5	2,90 - 3,20 - 3,60	3,20	214,1280
6 o più	3,40 - 3,70 - 4,10	3,70	247,5855

QUOTA UMIDO ($Quv \cdot Cu$) **25,452**

Costo chiavetta in base al numero di componenti il nucleo familiare ($Quv \cdot Cu \cdot Kb$)

N componenti	Kb min-med-max	Kb applicato	$Quv \cdot Cu \cdot Kb$
1	0,60 - 0,80 - 1,00	0,80	20,3616
2	1,40 - 1,60 - 1,80	1,60	40,7232
3	1,80 - 2,00 - 2,30	2,00	50,9040
4	2,20 - 2,60 - 3,00	2,60	66,1752
5	2,90 - 3,20 - 3,60	3,20	81,4464
6 o più	3,40 - 3,70 - 4,10	3,70	94,1724

COSTO SVUOTAMENTO BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE -
CONTENITORE DA 70L **€ 5,284**

COMUNE DI CHIONS

TARIFE TARI 2025

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO	€ 0,546	(1)
QUOTA VARIABILE PER MQ NORMALIZZATO	€ 0,074	(2)
QUOTA VARIABILE UMIDO (CHIAVETTA) PER MQ NORMALIZZATO	€ 0,220	(3)
QUOTA VARIABILE UMIDO PER BIDONI PERSONALI 240L.	€ 17,943	
COSTO SVUOTAMENTO BIDONE SECCO NON RIC. 70L.	€ 5,284	

Descrizione Tipo di attività	Kc min-max	kc applicato	Kd min-max	kd applicato	kd umido applicato	(1)	(2)	(3)
01 Musei, Biblioteche, scuole ecc..	0,40 - 0,67	0,40	3,28 - 5,50	3,28	3,28	0,2184	0,24272	0,7216
02 Cinematografi e Teatri	0,30 - 0,43	0,30	2,50 - 3,50	2,50	2,50	0,1638	0,185	0,55
03 Autorimesse e magaz. senza vendita	0,51 - 0,60	0,51	4,20 - 4,90	4,20	4,20	0,27846	0,3108	0,924
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,76 - 0,88	0,76	6,25 - 7,21	6,25	6,25	0,41496	0,4625	1,375
05 Stabilimenti balneari	0,38 - 0,64	0,38	3,10 - 5,22	3,10	3,10	0,20748	0,2294	0,682
06 Esposizioni, autosaloni	0,34 - 0,51	0,34	2,82 - 4,22	2,82	2,82	0,18564	0,20868	0,6204
07 Alberghi con ristorante	1,20 - 1,64	1,33	9,85 - 13,45	9,85	9,85	0,72618	0,7289	2,167
08 Alberghi senza ristorante	0,95 - 1,08	0,95	7,76 - 8,88	7,76	7,76	0,5187	0,57424	1,7072
09 Case di cura e riposo	1,00 - 1,25	1,00	8,20 - 10,22	8,20	8,20	0,546	0,6068	1,804
10 Ospedali	1,07 - 1,29	1,07	8,81 - 10,55	8,81	8,81	0,58422	0,65194	1,9382
11 Uffici, agenzie	1,07 - 1,52	1,13	8,78 - 12,45	8,78	8,78	0,61698	0,64972	1,9316
12 Banche,Istituti di credito e studi professionali	0,55 - 0,61	0,58	4,50 - 5,03	4,50	4,50	0,31668	0,333	0,99
13 Negozi abbigliamento, calzature libreria, cartoleria,ferramenta e altri beni durevoli	0,99 - 1,41	1,11	8,15 - 11,55	8,15	8,15	0,60606	0,6031	1,793
14 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,11 - 1,80	1,52	9,08 - 14,78	9,08	9,08	0,82992	0,67192	1,9976
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato	0,60 - 0,83	0,60	4,92 - 6,81	4,92	4,92	0,3276	0,36408	1,0824
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,09 - 1,78	1,09	8,90 - 14,58	8,90	8,90	0,59514	0,6586	1,958
17 Attiv. Artig. tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	1,09 - 1,48	1,09	8,95 - 12,12	8,95	8,95	0,59514	0,6623	1,969
18 Attiv. Artig. tipo botteghe falegname. Idraulico, fabbro.elettricista	0,82 - 1,03	1,03	6,76 - 8,48	6,76	6,76	0,56238	0,50024	1,4872
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09 - 1,41	1,16	8,95 - 11,55	8,95	8,95	0,63336	0,6623	1,969
20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	0,38 - 0,92	0,70	3,13 - 7,53	3,50	3,50	0,3822	0,259	0,77
21 Attivita' artigianali di produzione di beni specifici	0,55 - 1,09	0,91	4,50 - 8,91	4,50	4,50	0,49686	0,333	0,99
22 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, pub	5,57 - 9,63	5,57	45,67 - 78,97	45,67	45,67	3,04122	3,37958	10,0474
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85 - 7,63	4,85	39,78 - 62,55	39,78	39,78	2,6481	2,94372	8,7516
24 Bar, Caffè', Pasticcerie ..	3,96 - 6,29	3,96	32,44 - 51,55	32,44	32,44	2,16216	2,40056	7,1368
25 Supermercato, Pane e pasta,macellerie,sSalumi, formaggi, generi alimentari	2,02 - 2,76	2,02	16,55 - 22,67	16,55	16,55	1,10292	1,2247	3,641
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54 - 2,61	1,54	12,60 - 21,40	12,60	12,60	0,84084	0,9324	2,772
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piangte, pizza al taglio	7,17 - 11,29	7,17	58,76 - 92,56	58,76	58,76	3,91482	4,34824	12,9272
28 Ipermercati di generi misti	1,56 - 2,74	1,56	12,82 - 22,45	12,82	12,82	0,85176	0,94868	2,8204
29 Banchi di mercato generi alimentari	3,50 - 6,92	3,50	28,70 - 56,79	28,70	28,70	1,911	2,1238	6,314
30 Discoteche, Night club	1,04 - 1,91	1,04	8,56 - 15,68	8,56	8,56	0,56784	0,63344	1,8832